

CCNL 2013-2015		IPOTESI
<p align="center"><b>Art. 11 quater – Norme straordinarie e temporanee a sostegno delle imprese di autotrasporto - Premialità</b></p>		<p align="center"><b>Art. 11 quater – Norme <del>straordinarie e temporanee</del> a sostegno delle imprese di autotrasporto - Premialità</b></p>
<p><del>1. Il presente articolo contrattuale, trattandosi di una intesa volta a sostenere nel momento di forte crisi del settore le aziende e l'occupazione, avrà validità sino alla vigenza contrattuale.</del></p>	<p>abolito 21-06-2017</p>	<p><b>Quello che era una norma "eccezionale" diventa strutturale ... e tutto a favore delle imprese</b></p>
<p><b>2.</b> Le imprese di autotrasporto in regola con gli adempimenti contributivi e che abbiano svolto ai sensi degli artt.11 e 11 bis del presente CCNL il percorso finalizzato a rendere trasparenti le procedure di determinazione dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale viaggiante possono accedere in <b><u>via straordinaria e temporanea alle disposizioni stabilite dal presente articolo</u></b>. Le imprese che possono accedere a tale regime di premialità non devono aver effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente all'accordo e mantenere tale requisito per tutto il periodo in cui è previsto il beneficio delle misure.</p> <p><b>3.</b> Tali imprese dovranno inviare, anche per il tramite dell'associazione di categoria di appartenenza, alle OOSS Nazionali la seguente documentazione probante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Documento unico di regolarità contributiva;</li> <li>· Attestazione comprovante la stipula degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 234 del 19.11.2007, così come disciplinati dall'art. 11 bis del presente CCNL, per l'applicazione dei diversi limiti di orario lavorativo settimanale e/o attestazione comprovante la stipula di accordi sottoscritti ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del presente CCNL per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per lavoro straordinario. Tale attestazione dovrà contenere i nominativi delle parti sottoscrittrici, la data di sottoscrizione, decorrenza e scadenza e può essere rilasciata dall'associazione datoriale di appartenenza.</li> </ul>	<p>idem</p>	<p><b>nella fretta(?) non hanno depurata alcune parti che la rendono ancora una norma "straordinaria e temporanea " come nel precedente contratto e non come strutturale come vogliono che sia!</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione resa dall'impresa di avvenuto adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 58 commi 5, 5 bis e 6 del CCNL.</li> </ul>	idem	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione resa dall'impresa di avvenuto adempimento degli obblighi informativi e formativi di cui al DM 31.3. 2006 per i lavoratori soggetti a tale obbligo.</li> </ul>	idem	
<p>4. Successivamente alla prima presentazione, per poter mantenere il regime premiale di cui al presente articolo, con le stesse modalità di cui al punto precedente le imprese dovranno: - Aggiornare ed inviare il Documento unico di regolarità contributiva con cadenza almeno semestrale; - Inviare le attestazioni comprovanti il rinnovo degli accordi di cui al punto b) qualora gli stessi venissero rinnovati a seguito di scadenza.</p>	idem	
<p>5. Il sistema premiale di cui al presente articolo cessa con effetto immediato dalla data in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di cui al punto 3 ovvero l'azienda non provveda alle comunicazioni di cui al punto 4.</p>	idem	
<p>6. Le misure premiali che si applicano esclusivamente al personale viaggiante sono le seguenti:</p> <p>a. Estensione della percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, passando dal 35% al 40%;</p> <p><del>b. Introduzione del nuovo livello 3° Super Junior con il parametro contrattuale pari a 129 a cui si applica la disciplina, segnatamente in materia di orario di lavoro, di cui all'art. 11 bis del presente CCNL; tale nuovo livello si applicherà per: - le nuove assunzioni a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante; - il passaggio a</del></p>	<p>Idem</p> <p>Modifica 21-06-2017</p>	<p><b>l'abrogazione del punto b) permette</b></p> <p><b>l'eliminazione dell'automatismo nei passaggi di livelli nella categoria degli autisti, anche se, dopo oltre 30 mesi...</b></p>

~~tale livello dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo dai livelli 3° e 4°; – la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi; al termine di tale periodo avverrà il passaggio in automatico al 3° livello super; qualora la scadenza del 30° mese avvenga nel corso del mese, il passaggio decorrerà con il 1° giorno del mese successivo; – per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla disciplina del personale viaggiante ed in particolare a quella del livello 3° Super (a titolo esemplificativo e non esaustivo, percentuali dell'apprendistato, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità, etc.);~~  
~~c. alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, gli incrementi delle indennità di trasferta, così come definiti nell'ambito del presente rinnovo contrattuale, si considerano automaticamente assorbiti nei valori delle forfetizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.~~

7. Le parti potranno, attraverso accordi aziendali/territoriali agire sulle seguenti leve di intervento, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL:

1) orario di lavoro;

2) compenso per prestazioni straordinarie;

3) indennità di trasferta

~~4) **orario multiperiodale per il personale impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante.** La~~

~~programmazione delle attività sarà comunicata dalla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'applicazione, fatte salve esigenze di servizio improrogabili e dovrà avvenire all'interno dei seguenti limiti: l'orario normale giornaliero sarà ricompreso in un limite minimo di 6 ore e massimo di 10, il limite orario settimanale sarà ricompreso in 32 un limite minimo di 30 ore e massimo di 44, fermo restando il rispetto della media di 39 ore lavorative ordinarie settimanali calcolate in un periodo di massimo 6 mesi. Nell'ambito degli stessi accordi sarà prevista una specifica indennità per i lavoratori ai quali si applica il regime dell'orario multi periodale. Laddove tale media superi le 39 ore, le ore eccedenti saranno retribuite con la maggiorazione prevista.~~

modifica  
21-09-2017  
(new  
2017)

Con la soppressione degli orari multiperiodali si conferma il trend: l'orario "normale" sarà 44 ore e non più in "flessibilità"

<p>Gli obiettivi degli accordi, anche alternativamente tra di loro, sono i seguenti: - difesa dei livelli occupazionali e salariali in situazioni di difficoltà aziendale; - sostegno agli investimenti per il rafforzamento e consolidamento delle strutture aziendali in ambito nazionale, ed alle nuove iniziative imprenditoriali finalizzate a processi di diversificazione delle attività. - Mantenimento delle virtuosità aziendali Per le imprese strutturate con più unità operative sul territorio nazionale, gli accordi saranno stipulati a livello nazionale. Per la sottoscrizione degli accordi si applicheranno le stesse procedure previste dall'art. 11 bis. Le OO.SS. comunicheranno all'Ente Bilaterale di riferimento, a fini statistici, la sottoscrizione degli accordi.</p>		
<p><del>1. Flessibilità personale viaggiante: Viste le esigenze del settore, nello specifico contesto economico, le Parti, a livello aziendale, in un'ottica di <b>condivisione sui temi dell'organizzazione del lavoro e dietro riconoscimento di un'indennità sostitutiva</b>, per il solo personale viaggiante inquadrato al 3 livello Super <b>potranno sottoscrivere intese</b> modificative delle previsioni contrattuali in materia di riposo settimanale e di distribuzione dell'orario di lavoro.</del></p>		<p><b>L'abrogazione di questo articolo conferma il potere delle imprese di organizzare il riposo settimanale e la distribuzione dell'orario</b> - perché non soggette ad "intese" condivise ( cioè accordi)</p>